Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 61

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 12 settembre 2018

INDICE

Commissioni congiunte

3ª (Affari esteri-Senato) e III (Affari esteri e comunitari-Camera):

Plenaria . . . . . *Pag.* 5

4ª (Difesa-Senato) e IV (Difesa-Camera):

Plenaria . . . . . » 7

Commissioni riunite

1ª (Affari costituzionali) e 4ª (Difesa):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 5) . . . . . *Pag.* 9

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali:

Plenaria . . . . . *Pag.* 10

2ª - Giustizia:

Plenaria . . . . . » 14

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 14) . . . . . » 23

3ª - Affari esteri:

Plenaria . . . . . » 24

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 4) . . . . . » 28

5ª - Bilancio:

Plenaria . . . . . » 29

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 4) . . . . . » 38

6ª - Finanze e tesoro:

Plenaria . . . . . » 39

7ª - Istruzione:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 5) . . . . . » 41

Plenaria . . . . . » 41

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

8ª - Lavori pubblici, comunicazioni:
Plenaria (antimeridiana) . . . . . *Pag.* 43
Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 45

9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 16) . . . . . » 55
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 17) . . . . . » 55

10ª - Industria, commercio, turismo:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 7) . . . . . » 56
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 8) . . . . . » 56

11ª - Lavoro:
Plenaria . . . . . » 57

12ª - Igiene e sanità:
Plenaria . . . . . » 60
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 11) . . . . . » 61

13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 7) . . . . . » 62
Plenaria . . . . . » 62

14ª - Politiche dell'Unione europea:
Plenaria . . . . . » 64

COMMISSIONI CONGIUNTE

3ª (Affari esteri, emigrazione)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

III (Affari esteri e comunitari)

della Camera dei deputati

Mercoledì 12 settembre 2018

Plenaria

2ª Seduta

Presidenza del Presidente della 3ª Commissione del Senato
PETROCELLI

Interviene il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Moavero Milanesi.

La seduta inizia alle ore 18.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PETROCELLI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sui recenti sviluppi della situazione in Libia

Il presidente PETROCELLI dà la parola al ministro Moavero Milanesi, il quale svolge un intervento sul tema oggetto dell'audizione.

Successivamente, pongono quesiti i senatori IWOBI *(L-SP-PSd'Az)* e ALFIERI *(PD)* e il deputato VALENTINI *(FI)*.

Il ministro MOAVERO MILANESI replica ai quesiti posti.

Rivolgono, quindi, ulteriori quesiti i deputati ROMANIELLO *(M5S)* e DELMASTRO DELLE VEDOVE *(FDI)*, la senatrice Emma BONINO *(Misto-PEcEB)* e la deputata Laura BOLDRINI *(LEU)*.

Il ministro MOAVERO MILANESI risponde, quindi, a tali quesiti.

Intervengono, infine, il senatore AIMI *(FI-BP)* e i deputati Lia QUARTAPELLE PROCOPIO *(PD)*, FASSINO *(PD)* ed Emanuela ROSSINI *(Misto-Minoranze Linguistiche)*.

Dopo la replica del ministro MOAVERO MILANESI, il presidente PETROCELLI dichiara, infine, conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 19,55.

COMMISSIONI CONGIUNTE

4ª (Difesa)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

IV (Difesa)

della Camera dei deputati

Mercoledì 12 settembre 2018

Plenaria

4ª Seduta

Presidenza della Presidente della 4ª Commissione del Senato
TESEI

Interviene, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento del Senato e dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, il Capo di Stato maggiore della Marina militare, ammiraglio di squadra Valter Girardelli.

La seduta inizia alle ore 13,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente TESEI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Svolge quindi un breve intervento introduttivo.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Capo di Stato maggiore della Marina militare, ammiraglio di squadra Valter Girardelli

L'ammiraglio GIRARDELLI svolge una relazione sulle materie di propria competenza.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il deputato FRUSONE *(M5S)*, i senatori GASPARRI *(FI-BP)*, FUSCO *(L-SP-PSd'Az)* e VATTUONE *(PD)*, il deputato DEIDDA *(FDI)* e la senatrice MINUTO *(FI-BP)*.

L'ammiraglio GIRARDELLI risponde ai quesiti e alle osservazioni formulate.

Pone ulteriori quesiti il deputato FERRARI *(Lega)*, cui replica nuovamente l'ammiraglio GIRARDELLI.

La presidente TESEI ringrazia l'ammiraglio Girardelli e dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 15,05.

COMMISSIONI 1ª e 4ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

4ª (Difesa)

Mercoledì 12 settembre 2018

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 5

Presidenza della Presidente della 4ª Commissione
TESEI

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,25

AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 35 (DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 2017, N. 95 – REVISIONE DEI RUOLI DELLE FORZE DI POLIZIA)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledì 12 settembre 2018

Plenaria

20ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Candiani.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BRESSA *(Aut (SVP-PATT, UV))* ritiene opportuno che l'esame in sede consultiva dei disegni di legge n. 45 e connessi, in materia di riforma della disciplina dell'affido condiviso, in discussione presso la Commissione giustizia, sia svolto in sede plenaria, piuttosto che in quella ristretta della Sottocommissione per i pareri. La questione, infatti, presenta rilevanti profili di costituzionalità, in particolare con riferimento agli articoli 2, 3 e 31 della Costituzione. Occorre tenere conto, inoltre, degli accordi internazionali in materia, nonché della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia dell'Unione europea.

A tale proposito, sarebbe quanto mai opportuno lo svolgimento di un ciclo di audizioni.

La senatrice DE PETRIS *(Misto-LeU)* concorda con le considerazioni del senatore Bressa.

Il senatore PARRINI *(PD)* si associa.

Il PRESIDENTE assicura che, in considerazione della complessità della materia, l'esame dei provvedimenti indicati sarà svolto in seduta plenaria.

Si riserva, quindi, di verificare la possibilità di svolgere audizioni di esperti in relazione a un provvedimento assegnato in sede consultiva, concordando in ogni caso sulla opportunità di approfondire un tema così rilevante.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario (n. 39)
(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il presidente BORGHESI *(L-SP-PSd'Az)*, relatore, riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

Il senatore PARRINI *(PD)* precisa di aver chiesto la rimessione in plenaria dello schema di decreto legislativo in titolo, ritenendo particolarmente grave la scelta del Governo di non attuare la legge di delega n. 103 del 2017, per la parte riferita all'accesso alle misure alternative alla detenzione. Sottolinea che il provvedimento finisce per ostacolare l'accesso a percorsi rieducativi individualizzati, in relazione alla tipologia dei reati commessi e alle caratteristiche personali del condannato, in contrasto con la finalità rieducativa della pena, sancita dall'articolo 27 della Costituzione.

A nome del proprio Gruppo, annuncia, pertanto, un voto contrario.

La senatrice DE PETRIS *(Misto-LeU)* ricorda che, alla elaborazione della legge di delega di riforma dell'ordinamento penitenziario, emanata nella scorsa legislatura, si era giunti attraverso un ampio processo partecipativo, in particolare con il contributo degli Stati generali sull'esecuzione penale e tenendo conto dei pronunciamenti della Corte europea dei diritti dell'uomo, soprattutto in merito alla questione del sovraffollamento delle carceri italiane.

Pertanto, ritiene assolutamente non condivisibile – non solo nel merito ma anche sotto il profilo della compatibilità costituzionale – la scelta di non attuare la delega per la parte riferita all'accesso alle misure alternative alla detenzione.

Annuncia, quindi, un voto contrario.

Il senatore BRESSA *(Aut (SVP-PATT, UV))*, associandosi alle considerazioni dei senatori Parrini e De Petris, dichiara il proprio voto contrario.

Il senatore PAGANO *(FI-BP)*, a nome del proprio Gruppo, annuncia che si asterrà dalla votazione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di osservazioni non ostative avanzata dal relatore.

La seduta, sospesa alle ore 15,15, riprende alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (n. 36)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 8, commi 1, lettera *a)*, 5 e 6 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 luglio.

Il PRESIDENTE ricorda che si è concluso il ciclo di audizioni informali.

La senatrice DE PETRIS *(Misto-LeU)* chiede preliminarmente quale sia l'orientamento del Governo, se cioè intenda esercitare la delega entro il termine prescritto, oppure se preferisca rinviare l'emanazione dello schema di decreto per riesaminare nel complesso la materia.

A suo avviso, sarebbe opportuno procedere a una revisione del Dipartimento della protezione civile, nel quale si dovrebbe collocare il Corpo dei vigili del fuoco. In ogni caso, ritiene indifferibile l'approvazione dello schema di decreto legislativo, introducendo le modifiche segnalate nel corso delle audizioni, con l'auspicio che tali misure possano restituire compattezza e unitarietà al Corpo.

Segnala, altresì, la necessità di stanziare – già in occasione dell'esame del disegno di legge di bilancio – adeguate risorse economiche per risolvere i gravi problemi di dotazione organica e di mezzi, anche per far fronte all'ampliamento dei compiti dei vigili del fuoco, cui è stata attribuita – dopo lo scioglimento del Corpo forestale – anche la competenza per lo spegnimento degli incendi boschivi, peraltro senza che sia stata prevista un'adeguata formazione.

Il senatore PAGANO *(FI-BP)* ritiene indispensabile dare una risposta alle istanze del Corpo dei vigili del fuoco, particolarmente apprezzato dai cittadini italiani per la professionalità e la capacità che dimostra nelle emergenze causate da incidenti e calamità naturali.

A suo avviso, lo schema di decreto è condivisibile, in quanto elaborato secondo le indicazioni dello stesso Dipartimento dei vigili del fuoco.

Tuttavia, richiama l'attenzione sulla necessità di introdurre alcuni correttivi: in particolare, bisognerebbe incrementare di almeno 100 unità

il numero dei capi squadra e inserire nei ruoli direttivi speciali i geometri con adeguata anzianità di servizio.

Il senatore QUAGLIARIELLO *(FI-BP)*, nell'associarsi alle considerazioni del senatore Pagano, auspica una rapida approvazione di un provvedimento molto atteso, necessario per garantire stabilità ed equilibrio al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, caratterizzato da una elevata pluralità interna, per la presenza di molteplici professionalità, e articolato altresì in un dipartimento a guida prefettizia e in un reparto di natura tecnica.

L'esercizio della delega da parte dell'Esecutivo, seppure sulla base di un provvedimento assunto nella scorsa legislatura, darebbe un positivo segno di continuità dell'orientamento dello Stato, al di là dell'avvicendarsi di Governi di differente colore politico.

Il sottosegretario CANDIANI, rispondendo al quesito della senatrice De Petris, precisa che il Governo intende emanare entro la scadenza del 6 ottobre lo schema di decreto legislativo in esame, seppure con l'introduzione di alcuni correttivi, in quanto il provvedimento mira a riordinare il Corpo dei vigili del fuoco, risolvendo alcuni problemi a livello organizzativo. In particolare, sottolinea la necessità di rafforzare la presenza dei capi squadra: a tale scopo, è previsto a breve lo svolgimento di una procedura selettiva per 744 unità, che saranno distribuite secondo le reali esigenze del territorio.

Ritiene condivisibile anche il riconoscimento della professionalità dei geometri anziani non laureati, come evidenziato dalla Funzione pubblica, in quanto il Corpo è connotato da una elevata specificità tecnica.

Quanto alla proposta di collocare il Corpo dei vigili del fuoco nell'ambito della Protezione civile, attualmente incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ritiene preferibile che tale Dipartimento sia ricondotto nell'ambito del Dipartimento della difesa civile. A tale proposito, il Parlamento potrà valutare l'opportunità di emanare successivamente una ulteriore legge di delega, per una revisione di sistema più ampia.

Quanto alle carenze di organico, segnala la necessità di prevedere nel disegno di legge di bilancio ulteriori risorse per circa 1.500 vigili del fuoco, sebbene il fabbisogno di personale sia pari a 3.000 unità. Resta il problema dell'elevato numero di vigili del fuoco discontinui, circa 12.000, che non potranno essere del tutto riassorbiti nell'organico. A tale proposito, segnala l'opportunità di chiudere le graduatorie prorogate da anni, che finiscono per sovrapporsi a quelle formate a seguito di concorsi espletati di recente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

GIUSTIZIA (2ª)

Mercoledì 12 settembre 2018

Plenaria

24ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Morrone.

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale (n. 37)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 settembre.

Il PRESIDENTE avverte che è aperto il dibattito.

Il senatore CALIENDO *(FI-BP)* chiede chiarimenti alla relatrice in merito alla disciplina prevista riguardo alla tempistica per la cancellazione dei precedenti giudiziari inseriti nel casellario e mantenuti anche dopo la morte del reo.

La relatrice D'ANGELO *(M5S)* chiarisce che la disciplina proposta dal Governo si adegua alla normativa europea.

Il senatore GRASSO *(Misto-LeU)* manifesta perplessità circa l'introduzione di limiti temporali di durata dei dati inseriti nel casellario giudiziario.

Il senatore CALIENDO *(FI-BP)* solleva dubbi sulla ragionevolezza della previsione inserita nell'atto di Governo che consente di mantenere le iscrizioni nel casellario giudiziario anche *post mortem*.

Il senatore CUCCA *(PD)* denuncia una presunta incongruenza tra la previsione dell'articolo 5 lettera *b)* dell'atto del Governo, rispetto alla previsione dell'articolo 2 del medesimo atto, ed auspica una riformulazione che consenta la cancellazione delle iscrizioni del casellario dopo la morte del reo.

La relatrice D'ANGELO *(M5S)* si riserva di presentare uno schema di parere.

Il PRESIDENTE informa che non è ancora pervenuto il previsto parere del Garante per la protezione dei dati personali, in assenza del quale la Commissione non potrà concludere l'esame del provvedimento.

Il sottosegretario MORRONE assicura che il Governo attenderà fino al prossimo giovedì 20 settembre per l'esercizio della delega legislativa.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario (n. 39)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere *a)*, *d)*, *i)*, *l)*, *m)*, *o)*, *r)*, *t)*, e *u)*, della legge 23 giugno 2017, n. 103. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 settembre.

Il relatore URRARO *(M5S)* ricorda che non è ancora pervenuto il parere delle Commissioni 1ª e 12ª, mentre si sono espressi la Conferenza Stato-Regioni e il Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

La senatrice PIARULLI *(M5S)* sottolinea l'esigenza di garantire la piena operatività dei consigli di disciplina all'interno delle carceri.

Il senatore CALIENDO *(FI-BP)* critica la previsione contenuta nell'atto del Governo che prevede ancora la possibilità che i minori di tre anni possano stare con le madri detenute all'interno degli impianti carcerari, ricordando che esistono appositi centri al di fuori della struttura carceraria, che consentono il ricongiungimento del minore alla madre detenuta fuori dall'ambiente carcerario. Pertanto chiede chiarimenti al rappresentante del Governo in merito a siffatta previsione normativa.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di dare risposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni (n. 20)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettera *p)*, della legge 23 giugno 2017, n. 103. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 luglio.

Il presidente OSTELLARI informa che il relatore Pellegrini presenterà nelle prossime sedute uno schema di parere.

Il sottosegretario MORRONE assicura che il Governo attenderà fino al prossimo giovedì 20 settembre per l'esercizio della delega legislativa.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per armonizzare la disciplina delle spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di spese per le prestazioni obbligatorie e funzionali alle operazioni di intercettazione (n. 38)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 83 e 91, della legge 23 giugno 2017, n. 103. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 agosto.

Il presidente OSTELLARI riepiloga l'*iter* dello schema in titolo e cede la parola al relatore per l'illustrazione di uno schema di parere.

Il relatore PILLON *(L-SP-PSd'Az)* illustra uno schema di parere favorevole (pubblicato in allegato).

Il senatore CALIENDO *(FI-BP)* esprime perplessità sulla previsione di un risparmio di spesa in materia di intercettazioni in considerazione del fatto che in passato tale spesa registrava sensibili differenze a seconda della sede giudiziaria chiedendo, quindi, come il Governo intenda realizzare tale riduzione.

Il senatore GRASSO *(Misto-LeU)* evidenzia come l'adozione di un tariffario unico dovrebbe garantire il risparmio di spesa e un uso razionale delle risorse. Evidenzia poi l'esigenza di specificare che la comunicazione

del decreto di pagamento alle parti, in caso di segreto, possa avere luogo solo dopo la cessazione del segreto stesso.

Il senatore CUCCA *(PD)* interviene segnalando a sua volta la problematica della riduzione della spesa per le intercettazioni in relazione alle tariffe.

Il presidente OSTELLARI avverte che la seduta è sospesa brevemente per consentire al relatore un approfondimento in esito al dibattito.

La seduta sospesa alle ore 15,35 riprende alle ore 15,40.

Il relatore PILLON *(L-SP-PSd'Az)* riformula il proprio schema di parere (pubblicato in allegato), inserendo infine un presupposto circa la garanzia del segreto istruttorio.

Il sottosegretario MORRONE valuta positivamente tale nuovo schema.

Il presidente OSTELLARI avverte che si passa alla votazione.

Il senatore BALBONI *(FdI)* preannuncia a nome del suo Gruppo il voto favorevole, auspicando che tale intervento normativo possa portare a un ridimensionamento delle spese per le intercettazioni.

Il senatore CALIENDO *(FI-BP)* dichiara la propria astensione.

Il senatore GRASSO *(Misto-LeU)* preannuncia, alla luce della riformulazione proposta dal relatore, il proprio voto favorevole.

Il senatore CUCCA *(PD)* dichiara la propria astensione, anche a nome del proprio Gruppo.

La senatrice PIARULLI *(M5S)* dichiara il voto favorevole, anche a nome del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, posta ai voti, è approvata la proposta di parere favorevole del relatore, come da ultimo riformulata.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente OSTELLARI avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 13 settembre alle ore 8,45, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CUCCA *(PD)* raccomanda puntualità nell'inizio dei lavori della Commissione, anche in relazione alla partecipazione del rappresentante del Governo.

Il presidente OSTELLARI assicura che si procederà in tal senso.

La seduta termina alle ore 15,50.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 38

La Commissione esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesso che:

l'articolo 1 introduce nel testo unico in materia di spese di giustizia il nuovo articolo 168-*bis* in materia di liquidazione delle spese di intercettazione;

la nuova disposizione prevede che le spese relative alle prestazioni –obbligatorie – a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie e di quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime siano liquidata con decreto di pagamento del pubblico ministero che ha eseguito o richiesto l'autorizzazione a disporre le operazioni captative (comma 1);

la scelta di attribuire la liquidazione delle spese per le operazioni captative al pubblico ministero che ha eseguito o richiesto l'autorizzazione a disporre le operazioni stesse si ispira al principio per cui il pagamento deve essere eseguito dalla medesima autorità giudiziaria che ha disposto l'attività fonte di spesa, anche in una prospettiva di responsabilizzazione dei singoli uffici giudiziari. L'intervento normativo in questione consente così di superare le incertezze interpretative in ordine all'individuazione dell'ufficio giudiziario competente alla liquidazione di tali spese nelle ipotesi in cui, per ragioni di competenza territoriale o funzionale, il procedimento migri da un ufficio giudiziario ad un altro. Sempre con riguardo alla titolarità dell'adozione del decreto di pagamento, la formulazione proposta nello schema – che fa espresso riferimento al pubblico ministero e non genericamente al «magistrato» – consente di escludere ogni possibile competenza del giudice delle indagini preliminari che ha autorizzato le attività captative;

in relazione al diritto intertemporale delle tariffe applicabili, in coerenza con il sistema delineato dal testo unico delle spese di giustizia e con i principi generali dell'ordinamento, i nuovi parametri per la liquidazione trovano applicazione in relazione alle istanze che intervengono in un momento successivo alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe recate dal decreto ministeriale del 28 dicembre 2017. Tale decreto è entrato in vigore il 23 gennaio 2018;

il comma 2 del nuovo articolo 168-*bis* prevede poi che nell'ipotesi in cui sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato, il decreto di pagamento è titolo provvisoriamente esecutivo ed è comunicato alle parti e al beneficiario in conformità a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 168;

l'ultimo comma del nuovo articolo 168-*bis* stabilisce che avverso il decreto di pagamento possa essere proposta opposizione, *ex* articolo 170;

l'articolo 170 stabilisce che avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150. Quest'ultima disposizione prevede, in linea generale, l'applicazione alle controversie in questione del rito sommario di cognizione;

l'articolo 2 dello schema di decreto reca la clausola di invarianza finanziaria;

rilevato altresì che:

come chiarito dal Governo medesimo l'obiettivo del risparmio di spesa di almeno il 50 per cento rispetto alle tariffe attualmente praticate è stato previsto in attuazione della delega legislativa, nel presupposto, in ogni caso, che le esigenze di riduzione delle spese relative alle intercettazioni non andranno a discapito delle indagini e delle attività di ricerca delle prove;

valutata positivamente pertanto la scelta di equilibrare le esigenze di contenimento delle spese per le singole operazioni con la funzionalità delle stesse;

esprime parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 38

La Commissione esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesso che:

l'articolo 1 introduce nel testo unico in materia di spese di giustizia il nuovo articolo 168-*bis* in materia di liquidazione delle spese di intercettazione;

la nuova disposizione prevede che le spese relative alle prestazioni – obbligatorie – a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie e di quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime siano liquidata con decreto di pagamento del pubblico ministero che ha eseguito o richiesto l'autorizzazione a disporre le operazioni captative (comma 1);

la scelta di attribuire la liquidazione delle spese per le operazioni captative al pubblico ministero che ha eseguito o richiesto l'autorizzazione a disporre le operazioni stesse si ispira al principio per cui il pagamento deve essere eseguito dalla medesima autorità giudiziaria che ha disposto l'attività fonte di spesa, anche in una prospettiva di responsabilizzazione dei singoli uffici giudiziari. L'intervento normativo in questione consente così di superare le incertezze interpretative in ordine all'individuazione dell'ufficio giudiziario competente alla liquidazione di tali spese nelle ipotesi in cui, per ragioni di competenza territoriale o funzionale, il procedimento migri da un ufficio giudiziario ad un altro. Sempre con riguardo alla titolarità dell'adozione del decreto di pagamento, la formulazione proposta nello schema – che fa espresso riferimento al pubblico ministero e non genericamente al «magistrato» – consente di escludere ogni possibile competenza del giudice delle indagini preliminari che ha autorizzato le attività captative;

in relazione al diritto intertemporale delle tariffe applicabili, in coerenza con il sistema delineato dal testo unico delle spese di giustizia e con i principi generali dell'ordinamento, i nuovi parametri per la liquidazione trovano applicazione in relazione alle istanze che intervengono in un momento successivo alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe recate dal decreto ministeriale del 28 dicembre 2017. Tale decreto è entrato in vigore il 23 gennaio 2018;

il comma 2 del nuovo articolo 168-bis prevede poi che nell'ipotesi in cui sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato, il decreto di pagamento è titolo provvisoriamente esecutivo ed è comunicato alle parti e al beneficiario in conformità a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 168;

l'ultimo comma del nuovo articolo 168-*bis* stabilisce che avverso il decreto di pagamento possa essere proposta opposizione, *ex* articolo 170;

l'articolo 170 stabilisce che avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150. Quest'ultima disposizione prevede, in linea generale, l'applicazione alle controversie in questione del rito sommario di cognizione;

l'articolo 2 dello schema di decreto reca la clausola di invarianza finanziaria;

rilevato altresì che:

come chiarito dal Governo medesimo l'obiettivo del risparmio di spesa di almeno il 50 per cento rispetto alle tariffe attualmente praticate è stato previsto in attuazione della delega legislativa, nel presupposto, in ogni caso, che le esigenze di riduzione delle spese relative alle intercettazioni non andranno a discapito delle indagini e delle attività di ricerca delle prove;

valutata positivamente pertanto la scelta di equilibrare le esigenze di contenimento delle spese per le singole operazioni con la funzionalità delle stesse, nel presupposto per cui la comunicazione del decreto di pagamento alle parti, in caso di segreto, può avere luogo solo dopo la cessazione del segreto stesso;

esprime parere favorevole.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 14

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Orario: dalle ore 16 alle ore 16,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Mercoledì 12 settembre 2018

Plenaria

11ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Picchi.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(771) ***Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, con Scambio di Note fatto ad Abu Dhabi il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio 2018; b) Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015***, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore Emanuele PELLEGRINI *(L-SP-PSd'Az)*, introduce il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, recante ratifica ed esecuzione dei Trattati e del relativo Scambio di note, sottoscritti dall'Italia e dagli Emirati arabi uniti a partire dal settembre 2015, rispettivamente, in materia di estradizione e di mutua assistenza in materia penale. I due accordi bilaterali rientrano nell'ambito di quell'azione di intensificazione e di regolamentazione dei rapporti di cooperazione giudiziaria internazionale con alcuni Stati non appartenenti all'Unione europea che l'Italia persegue da anni, anche in ragione della necessità di rendere più efficace il contrasto nei confronti della criminalità organizzata. Nello specifico, con la ratifica dei due accordi in esame, si intende contribuire ad uno sviluppo ulteriore e significativo dei rapporti fra l'Italia e gli Emirati arabi uniti, mediante una più stretta collaborazione tra

i due Paesi nel campo della cooperazione e dell'assistenza giudiziaria in materia penale.

Il primo dei due Trattati in esame, prosegue il relatore, quello in materia di estradizione, fatto ad Abu Dhabi nel settembre 2015, integrato da uno Scambio di Note il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio 2018, e composto da 24 articoli, è finalizzato a consentire l'estradizione obbligatoria, secondo le norme e le condizioni indicate, di persone ricercate che si trovino nel territorio di uno dei due Paesi per dare corso a un processo penale o al fine di consentire l'esecuzione di una condanna definitiva (articolo 1). Il testo prevede (articolo 2) che l'estradizione sia concessa quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Stato richiedente sia previsto come reato anche dalla legislazione dello Stato richiesto, secondo il principio della «doppia incriminazione». Tale principio trova tuttavia un temperamento in materia fiscale, laddove viene previsto che l'estradizione possa essere accordata anche quando la disciplina dello Stato richiesto, in detta materia, sia differente da quella dello Stato richiedente. L'estradizione processuale richiede, inoltre, che il reato per cui si proceda sia punito da entrambi gli Stati con la pena della reclusione per un periodo di almeno un anno, mentre l'estradizione esecutiva richiede che la pena residua ancora da espiare corrisponda a un periodo minimo di sei mesi. Il testo (articolo 3) disciplina altresì i motivi obbligatori per opporre un rifiuto all'estradizione, prevedendo, fra l'altro, oltre ai casi ormai consolidatisi nelle discipline pattizie internazionali, anche quelli relativi a reati puniti dallo Stato richiedente con pene proibite dalla legge dello Stato richiesto, o quando vi sia fondato motivo di ritenere che la persona richiesta possa essere sottoposta, per il reato oggetto della domanda di estradizione, a tortura o a trattamenti illegali e disumani. Viene, inoltre, previsto un rifiuto obbligatorio anche nel caso in cui il reato per il quale venga chiesta l'estradizione sia punibile con la pena di morte secondo la legge dello Stato richiedente, salvi i casi in cui la pena capitale non sia inflitta nei confronti della persona richiesta, ovvero, qualora già inflitta, lo Stato richiedente assuma l'impegno di non darvi esecuzione. A tal riguardo, lo Scambio di note fra i due Paesi risalente al novembre 2017 e al gennaio 2018 ed allegato al Trattato, prevede, conformemente alla giurisprudenza della Corte costituzionale in materia, che resti esclusa del tutto la possibilità di dare luogo a estradizione nei casi in cui sia prevista la pena di morte, a meno che la Parte richiedente non adotti una decisione irrevocabile che commuti tale pena in una pena diversa, nel pieno rispetto dell'ordinamento della Parte richiesta. Il Trattato indica, inoltre, (articolo 4), i motivi facoltativi per opporre un rifiuto all'estradizione, riferibili ai casi in cui lo Stato richiesto rivendichi la propria giurisdizione sul reato oggetto della richiesta di estradizione o abbia in corso un procedimento penale riferibile al medesimo illecito penale, o a valutazioni di carattere umanitario in relazione all'età e alle condizioni di salute della persona da consegnare. Il testo, dopo aver individuato nei rispettivi Ministeri della giustizia le autorità centrali preposte all'attuazione del Trattato (articolo 6), disciplina – tra gli altri – le modalità ed i documenti necessari per

la presentazione di una richiesta di estradizione (articoli 7 e 8), pone un generale divieto di riestradizione della persona consegnata (articolo 11), fissa le procedure per la consegna della persona (articoli 14 e 15) e stabilisce che la composizione delle controversie interpretative o applicative fra le Parti siano risolte mediante consultazione in via diplomatica (articolo 23).

Il secondo Trattato oggetto del presente disegno di legge di ratifica – quello relativo alla mutua assistenza giudiziaria in materia penale – si compone di 25 articoli ed è finalizzato a disciplinare l'assistenza giudiziaria penale bilaterale. L'adozione di tali norme è stata imposta dalla progressiva estensione dei rapporti economici, commerciali e finanziari tra i due Paesi, aspetto che inevitabilmente reca con sé anche lo sviluppo di fenomeni criminali che coinvolgono entrambi gli Stati e che rendono necessaria la predisposizione di strumenti idonei a garantire una reciproca ed efficace collaborazione bilaterale. Il testo (articolo 1) esplicita l'impegno delle Parti a prestarsi la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale – ed espressamente anche in relazione a reati tributari e fiscali – , prevedendo, fra l'altro, la ricerca e l'identificazione di persone, la notificazione di atti e documenti, la citazione dei soggetti coinvolti a vario titolo nei procedimenti penali, l'acquisizione e la trasmissione di atti ed elementi di prova e di informazioni relative a conti presso istituti bancari e finanziari, l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni, lo svolgimento e la trasmissione di perizie, l'effettuazione di attività di indagine, l'esecuzione di perquisizioni e sequestri, il sequestro, il pignoramento e la confisca dei proventi del reato e delle cose ad esso pertinenti. Il Trattato, che prevede anche lo scambio d'informazioni su procedimenti penali e condanne di cittadini (articolo 2), nonché la possibilità di dar luogo a qualsiasi altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione dello Stato richiesto (articolo 4), disciplina quindi le modalità per la formulazione delle domande di assistenza (articoli 6 e 7), nonché i casi per l'opposizione di un rifiuto a tali richieste (articolo 8). Di particolare rilievo, a tal proposito, la previsione secondo cui l'assistenza non possa essere rifiutata esclusivamente in ragione del segreto imposto da banche e simili istituzioni finanziarie ovvero in ragione del fatto che il reato si consideri anche di natura fiscale. Ulteriori articoli definiscono – tra gli altri – le modalità per l'esecuzione della domanda (articolo 9), per la notifica degli atti (articolo 12), per l'assunzione di testimonianze o dichiarazioni (articolo 13), per il transito di persone in stato di detenzione (articolo 17), per l'effettuazione di perquisizioni e sequestri relativi ad una procedura penale (articolo 20).

Il relatore conclude informando che il disegno di legge di ratifica dei due Trattati si compone di 4 articoli che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), all'ordine di esecuzione (articolo 2), alla copertura finanziaria (articolo 3) ed all'entrata in vigore (articolo 4). Gli oneri economici per l'Italia derivanti dall'attuazione del provvedimento sono valutati in 40.000 euro annui, a decorrere dal 2018.

I due Trattati in esame, infine, non presentano profili di incompatibilità con la normativa nazionale esistente, né con altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il presidente PETROCELLI ringrazia il relatore per l'esauriente esposizione testé svolta ed apre la discussione generale.

Il sottosegretario PICCHI interviene preliminarmente per sottolineare l'importanza e la delicatezza dei due Trattati in esame, i quali andrebbero ratificati nel più breve tempo possibile considerando che sono pendenti numerosi procedimenti di estradizione a carico di cittadini italiani residenti negli Emirati Arabi Uniti.

Il senatore ALFIERI *(PD)* condivide l'opportunità di procedere celermente al processo di ratifica dei mentovati accordi, la cui adozione era già stata impostata ed implementata dai precedenti Governi.

Anche secondo il senatore AIROLA *(M5S)* risulta evidente la rilevanza degli accordi in argomento. In proposito, chiede delucidazioni relativamente all'articolo 3 del trattato di estradizione dei due Paesi, che riguarda i motivi obbligatori di rifiuto dell'estradizione, nonché relativamente al numero di cittadini italiani detenuti negli Emirati e in Arabia Saudita.

Il senatore AIMI *(FI-BP)*, sempre avuto riguardo al citato articolo 3, invita a riflettere sulla corretta interpretazione dell'esimente riguardante il «trattamento crudele, inumano, degradante», dal momento che, come noto, l'Italia è stata sanzionata al riguardo dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Il sottosegretario PICCHI interviene ulteriormente per riservarsi di rispondere ai quesiti di natura più tecnica in occasione della prossima seduta.

Il PRESIDENTE, quindi, rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,20.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 4

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Orario: dalle ore 15,20 alle ore 15,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

BILANCIO (5ª)

Mercoledì 12 settembre 2018

Plenaria

29ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bitonci.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di giustizia riparativa e mediazione reo-vittima (n. 29)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettera *f)*, della legge 23 giugno 2017, n. 103. Seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice ACCOTO *(M5S)* illustra una proposta di parere contrario motivata anche dall'avviso negativo espresso dalla Conferenza unificata circa la carenza, in capo alle regioni e agli enti locali, delle risorse finanziarie adeguate ad attuare i meccanismi della giustizia riparativa e l'individuazione delle figure professionali attrezzate a rivestire il ruolo di mediatori penali.

Peraltro, rappresenta come le suddette criticità si accompagnino all'assenza di elementi volti a suffragare l'invarianza finanziaria del provvedimento asserita dalla relazione tecnica.

Il senatore MISIANI *(PD)* chiede alla relatrice di valutare la riformulazione della proposta di parere secondo un approccio maggiormente costruttivo che, pur senza negare la sussistenza di criticità di ordine finanzia-

rio, condizioni l'espressione di una valutazione non ostativa all'inserimento delle opportune modifiche al provvedimento.

La RELATRICE ribadisce come, anche sulla base degli elementi di risposta forniti dal Governo e del parere della Conferenza unificata, sia evidente la permanenza di carenze sul fronte della copertura finanziaria tali da giustificare la formulazione di un parere contrario.

Il senatore MARINO *(PD)* ritiene che, come suggerito dal senatore Misiani, andrebbe opportunamente valutata la riformulazione della proposta di parere nel senso di una valutazione non ostativa condizionata, considerato peraltro che il provvedimento è accompagnato da una relazione tecnica positivamente verificata dalle competenti strutture ministeriali.

Il senatore PICHETTO FRATIN *(FI-BP)* evidenzia come, stante la natura di decreto legislativo del provvedimento in esame, sia necessario acquisire l'orientamento del Governo sul seguito che si intende dare al decreto stesso. Peraltro, è anche ipotizzabile che l'Esecutivo non eserciti la relativa delega.

Il senatore MANCA *(PD)*, riallacciandosi al dibattito svolto nelle precedenti sedute, ricorda come la valutazione negativa della Conferenza unificata trovi fondamento non tanto sul merito del provvedimento, bensì sull'assenza delle risorse finanziarie poste a copertura.

Le ragioni di tale perplessità vengono si innestano quindi sul rapporto tra il Governo e la Conferenza unificata, il che rende necessario capire se l'Esecutivo intenda o meno intraprendere uno sforzo per individuare le risorse che consentano alle autonomie territoriali di dare attuazione al provvedimento.

Il PRESIDENTE fa presente come l'oggetto dell'esame da parte della Commissione sia rappresentato dallo schema di decreto trasmesso al Parlamento nella sua struttura dispositiva, a prescindere quindi da quelli che potranno essere gli intendimenti dell'Esecutivo per il futuro.

Il sottosegretario BITONCI, alla luce della valutazione negativa espressa dalla Conferenza unificata, ritiene di non poter esprimere un avviso favorevole sull'atto del Governo.

Il senatore MISIANI *(PD)* annuncia il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta di parere avanzata dalla relatrice.

Previa verifica del prescritto numero legale, la proposta di parere contrario illustrata dalla relatrice, pubblicata in allegato, è quindi messa in votazione e approvata.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale (n. 37)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103. Esame e rinvio)

La relatrice RIVOLTA *(L-SP-PSd'Az)* illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che esso è stato assegnato alla Commissione giustizia per il parere sui profili di merito e alla Commissione bilancio per il parere sui profili finanziari. Fa altresì presente che esso risulta ancora privo del parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Segnala, inoltre, che lo schema in esame, composto di otto articoli, dà attuazione alla delega contenuta nell'articolo 1, comma 18, della legge 23 giugno 2017, n. 103 *(Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario)*, con cui il Governo è stato investito della revisione della disciplina del casellario giudiziale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002. A tale proposito, il successivo comma 19 stabilisce che il decreto legislativo sia adottato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e sia corredato da una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria.

Fa presente che l'intervento normativo, al fine di migliorare l'efficienza del casellario giudiziale, reca misure volte da un lato alla semplificazione del procedimento e alla riduzione degli adempimenti amministrativi, dall'altro alla individuazione dei provvedimenti giudiziari iscrivibili, con espressa esclusione di quelli caratterizzati da minore disvalore, nonché alla rimodulazione dei limiti temporali dell'iscrizione. Il provvedimento, inoltre, delimita l'ambito entro il quale le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi possono richiedere all'ufficio centrale del casellario il rilascio del certificato generale di una persona oppure sono abilitate ad ottenere solo il certificato selettivo, in base ad un criterio di pertinenza e di rilevanza.

Per quanto di competenza, rileva che l'articolo 8 reca una clausola di invarianza finanziaria, a proposito della quale la relazione tecnica evidenzia come il provvedimento consista in interventi di carattere procedimentale attuabili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La relazione tecnica fornisce inoltre precisazioni sulle somme disponibili per gli adeguamenti tecnici e del sistema informatico del casellario giudiziale, derivanti dalla ripartizione del Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese – settore di spesa dell'informatizzazione giudiziaria – previsto dall'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016.

Al fine di verificare l'effettività della clausola di neutralità finanziaria, in relazione all'articolo 4, comma 1, lettera *l)*, che stabilisce nuove modalità di consultazione del Sistema Informativo del Casellario da parte delle amministrazioni pubbliche, mediante stipula di apposite convenzioni, a carattere gratuito, tra le amministrazioni interessate e il Ministero della

Giustizia, chiede conferma che i soggetti pubblici interessati possano far fronte ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse esistenti a legislazione vigente. Per ulteriori osservazioni, rinvia, infine, alla nota n. 35/2018 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per armonizzare la disciplina delle spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di spese per le prestazioni obbligatorie e funzionali alle operazioni di intercettazione (n. 38)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 83 e 91, della legge 23 giugno 2017, n. 103. Esame e rinvio)

La relatrice GALLICCHIO *(M5S)* illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che esso è stato assegnato in sede consultiva alla Commissione giustizia per i profili di merito e alla Commissione bilancio per i profili finanziari.

Fa presente che il provvedimento, composto di due articoli, dà attuazione alla delega contenuta nell'articolo 1, commi 83 e 91, della legge 23 giugno 2017, n. 103 *(Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario)*: esso è volto ad armonizzare le modifiche apportate dalla stessa legge n. 103 del 2017 al codice delle comunicazioni elettroniche, in materia di prestazioni obbligatorie e funzionali alle operazioni di intercettazione, con il testo unico in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, al fine di accelerare le operazioni di pagamento e di superare le incertezze derivanti dal vuoto normativo esistente.

In particolare, osserva che l'articolo 1 dello schema in esame individua l'autorità giudiziaria competente alla liquidazione delle spese per le intercettazioni e semplifica la relativa procedura; stabilisce la provvisoria esecutività del decreto di pagamento nel caso di segreto sugli atti di indagine o sull'iscrizione della notizia di reato; disciplina le modalità per l'opposizione al provvedimento di liquidazione. L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Segnala, inoltre, che la relazione tecnica evidenzia gli effetti di neutralità per la finanza pubblica recati dal provvedimento, trattandosi di modifiche normative volte ad intervenire in materia procedurale, e indica le risorse previste a legislazione vigente, iscritte nel bilancio di previsione del Ministero della giustizia, mediante le quali le competenti amministrazioni potranno provvedere agli adempimenti previsti. Asserisce inoltre che l'armonizzazione delle suddette procedure non determinerà una vera e propria accelerazione delle procedure di liquidazione, costituendo un'iniziativa utile a limitare il contenzioso dovuto ai ritardi dei pagamenti delle

fatture, e comporterà una sostanziale invarianza del numero delle liquidazioni annue.

Per quanto di competenza, anche con riguardo a quanto asserito nella relazione tecnica, chiede conferma che, agli effetti di cassa, le dinamiche di spesa derivanti dall'armonizzazione delle procedure di liquidazione, da parte degli uffici giudiziari, delle spese per le attività di intercettazione, risultino comunque compatibili con le previsioni già scontate ai fini dei tendenziali e con i relativi stanziamenti di bilancio. Chiede altresì conferma della effettiva disponibilità delle risorse, a legislazione vigente, per l'attuazione del provvedimento. Per ulteriori osservazioni, rinvia, infine, alla relativa nota del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di acquisire gli elementi di chiarimento necessari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario (n. 39)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere *a)*, *d)*, *i)*, *l)*, *m)*, *o)*, *r)*, *t)* e *u)*, della legge 23 giugno 2017, n. 103. Esame e rinvio)

Il relatore DELL'OLIO *(M5S)* illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che esso è stato assegnato alla Commissione giustizia per il parere sui profili di merito e alla Commissione bilancio per il parere sui profili finanziari.

In via preliminare, rappresenta che i contenuti normativi dello schema di decreto fanno seguito ai pareri contrari già formulati dalle Commissioni competenti per materia sullo schema di decreto già trasmesso nel corso della XVII legislatura (atto del Governo n. 501). Ciò ha indotto il Governo ad elaborare un nuovo testo del decreto legislativo e a trasmetterlo nuovamente alle Camere, così avviando un nuovo procedimento di esercizio della delega, con conseguente attivazione, per la prima volta, della proroga di sessanta giorni del relativo termine.

Osserva quindi che la materia trova la sua fonte normativa nelle deleghe contenute nell'articolo 1, comma 85, lettere *a)*, *d)*, *i) 1)*, *m)*, *o)*, *r)*, *t)* ed *u)* della menzionata legge n. 103. In proposito, evidenzia che il comma 92 del citato articolo 1 della legge delega prevede che dall'attuazione dei decreti legislativi predisposti in attuazione della medesima non devono comunque derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I commi 93 e 94 stabiliscono poi che i medesimi decreti legislativi debbano in ogni caso essere corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria delle norme ivi contenute ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esse derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura e che, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non

trovino compensazione al proprio interno, i medesimi debbano essere emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le necessarie risorse finanziarie.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1 – che modifica l'articolo 11 della legge n. 354 del 1975 sull'assistenza sanitaria in ambito penitenziario – chiede conferma della sostenibilità dell'invarianza finanziaria e amministrativa asserita dalla Relazione tecnica, con riferimento alla prevista diffusione, fra i detenuti, tramite appropriati strumenti pubblicitari, della carta dei servizi sanitari (comma 3 del nuovo articolo 11), nonché alla norma (comma 10 del nuovo testo) che assicura ai detenuti il necessario supporto psicologico contestualmente al programma terapeutico volto al cambiamento di sesso. Inoltre, richiede chiarimenti in merito all'esperibilità, ad invarianza delle risorse umane e finanziarie, dei nuovi commi 7 (che prevede l'erogazione in favore dei detenuti e degli internati di un'assistenza sanitaria connotata da «periodici e frequenti riscontri»), 8 e 9 (ove si dispone che il servizio sanitario dell'istituto penitenziario debba garantire «quotidianamente» la visita medica a coloro che ne facciano richiesta, assicurando la continuità trattamentale e terapeutica anche in caso di trasferimento in altre strutture penitenziarie) e 13 (sul previsto conferimento al direttore generale della Azienda sanitaria locale competente del compito di disporre visite ispettive presso gli istituti penitenziari, al fine di accertare l'adeguatezza delle misure di profilassi adottate e delle condizioni igieniche generali degli istituti penitenziari).

Con riferimento all'articolo 11 – che modifica le norme sul trattamento penitenziario – rappresenta l'opportunità di acquisire una stima dei fabbisogni connessi alle lettere *b)* sull'alimentazione dei detenuti e *c)* sulla permanenza in spazi aperti, in modo da valutare la congruità della copertura finanziaria indicata nella Relazione tecnica.

In merito alla lettera *d)*, sull'individualizzazione del trattamento, chiede rassicurazioni sulla compatibilità del termine di sei mesi per la stesura del primo programma di trattamento rispetto alle dotazioni organiche di personale specializzato nell'ambito dell'Amministrazione penitenziaria.

In relazione alla lettera *e)*, circa la nuova previsione di asili nido, posto che la stessa Relazione tecnica certifica che al momento solo i «maggiori» istituti di pena sono dotati di asili nido, fa presente che andrebbero forniti elementi di conferma circa l'effettiva adeguatezza degli stanziamenti previsti dalla legislazione vigente rispetto ai fabbisogni di spesa prevedibili per l'allestimento di asili nido presso tutti gli istituti penitenziari.

Per quanto attiene alla lettera *g)*, chiede conferma della congruità degli stanziamenti a bilancio ai fini della copertura degli eventuali nuovi fabbisogni discendenti dalla necessità di garantire una dimensione riservata dei colloqui dei detenuti con i familiari, dall'accesso a quotidiani e siti informativi e rassicurazioni circa la disponibilità già ad oggi di idonei locali e di abbonamenti alla stampa.

Relativamente alle modifiche della normativa sulla formazione culturale e professionale dei detenuti (lettera *h))*, chiede conferma che le attività di istruzione volte all'insegnamento della lingua italiana e alla cono-

scenza dei principi costituzionali possano essere realizzate da parte dell'Amministrazione penitenziaria avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

Con riferimento alla lettera *s)*, che modifica l'articolo 80 della legge sull'ordinamento penitenziario, aggiungendo i mediatori culturali e gli interpreti al bacino di professionalità di cui l'amministrazione penitenziaria può avvalersi per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, chiede un chiarimento circa la congruità della quantificazione dei maggiori oneri e l'idoneità della copertura indicati nella Relazione tecnica.

Relativamente all'articolo 12 *(Disposizioni finanziarie)*, rappresenta l'opportunità di un chiarimento sul comma 2 (indicato come 3 nel testo, a causa di un refuso), riguardante la copertura dei maggiori oneri previsti al comma 1, a valere del fondo istituito presso il Ministero della giustizia dal comma 475 della legge di bilancio 2018, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2018, di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, da destinare con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze all'attuazione della legge delega: al riguardo, andrebbe assicurato che il fondo presenti le necessarie disponibilità e che le residue risorse risultino sufficienti a coprire altri interventi di attuazione della legge delega.

Da ultimo, in coerenza con l'articolo 17, comma 3, della legge di contabilità, posto che le nuove spese indicate al comma 1 consistono sia in interventi in conto capitale (articolo 11, lettera *c))* che di parte corrente (articolo 11, lettera *s))*, segnala che andrebbero fornite separate indicazioni circa il previsto impatto sui saldi di finanza pubblica del triennio.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire i necessari elementi di risposta.

Il PRESIDENTE rileva come, anche sulla base degli elementi istruttori acquisiti presso la Commissione di merito, molti dei servizi in favore dei detenuti disposti dal provvedimento siano già erogati da diversi istituti penitenziari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia (n. 35)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 1, lettera *a)*, 5 e 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il rappresentante del GOVERNO deposita una nota di risposta ai rilievi formulati dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (n. 36)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 8, commi 1, lettera *a)*, 5 e 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il rappresentante del GOVERNO deposita una nota di risposta ai rilievi formulati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che, al termine della seduta, si terrà una riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, dedicato alla programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta della Commissione prevista per domani, giovedì 13 settembre 2018, alle ore 9, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 29

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo,

– preso atto delle risposte fornite dal Governo;

– valutato il parere negativo reso lo scorso 1° agosto dalla Conferenza unificata, motivato anche dalla fondata preoccupazione circa gli ulteriori oneri a carico della finanza regionale e locale che potrebbero conseguire dall'attuazione dello schema di decreto;

premesso che:

– l'articolo 1 prevede che i programmi di giustizia riparativa siano realizzati attraverso l'apporto dei mediatori penali. La disposizione, tuttavia, non fornisce specifiche sulle modalità di conferimento di tale incarico, in relazione alla possibilità che tali figure siano soggetti facenti parte della pubblica amministrazione, tanto meno il riferimento alle relative risorse poste a copertura. Nulla, altresì, è disposto riguardo ad eventuali richieste di rimborsi o compensi, comunque denominati, da parte dei soggetti abilitati all'esercizio della mediazione penale;

– l'articolo 3 demanda espressamente al Ministro della giustizia la promozione della stipula di convenzioni con gli enti territoriali e con le regioni per l'istituzione, a carico della finanza regionale o locale, di servizi di giustizia riparativa nel territorio di ogni distretto di corte d'appello nonché di centri ascolto per le vittime. Il tenore letterale della disposizione risulta difficilmente compatibile con il mero ricorso alle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente in favore delle regioni e degli enti locali; peraltro, in base all'articolo 19, comma 1, della legge di contabilità, ogni qualvolta norme di legge comportino nuovi o maggiori oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico, queste devono contenere la previsione dell'onere e l'indicazione della relativa copertura. Nella disposizione risultano non quantificati gli oneri e non indicata la relativa copertura;

– con riguardo all'articolo 9, recante la clausola di invarianza finanziaria, la Relazione tecnica non risulta pienamente conforme al disposto dell'articolo 17, comma 6-*bis*, della legge di contabilità, in base al quale la mera apposizione di clausole di neutralità dovrebbe sempre essere accompagnata, in Relazione tecnica, dall'illustrazione di dati ed elementi dai quali possa trarsi conferma dell'effettiva sostenibilità dei nuovi fabbisogni a valere sulle risorse umane e strumentali stabilite dalla legislazione vigente, all'occorrenza anche attraverso una riprogrammazione delle risorse finanziarie;

esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 4

Presidenza del Presidente
PESCO

Orario: dalle ore 15,50 alle ore 16

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

FINANZE E TESORO (6ª)

Mercoledì 12 settembre 2018

Plenaria

21ª Seduta

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Sergio Giorgini, vicepresidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, accompagnato dal dottor Massimo Braghin, dalla dottoressa Valentina Torresi e dal dottor Andrea Rosiello; il dottor Luigi Carunchio, componente della Giunta di Confprofessioni, accompagnato dal dottor Francesco Monticelli e dalla dottoressa Lucilla Deleo.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BAGNAI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sul processo di semplificazione del sistema tributario e del rapporto tra contribuenti e fisco: audizione di rappresentanti del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro e di Confprofessioni

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente BAGNAI introduce l'odierna procedura informativa.

Il dottor GIORGINI svolge il proprio intervento.

La senatrice BOTTICI *(M5S)* e i senatori DE BERTOLDI *(FdI)*, D'ALFONSO *(PD)* e FENU *(M5S)* intervengono, ponendo quesiti.

Segue la replica il dottor GIORGINI.

Il presidente BAGNAI congeda i rappresentanti del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro e introduce l'audizione di Confprofessioni.

Ha quindi la parola il dottor CARUNCHIO.

Intervengono successivamente, formulando considerazioni e ponendo quesiti, i senatori SCIASCIA *(FI-BP)*, DI PIAZZA *(M5S)*, FENU *(M5S)* e DE BERTOLDI *(FdI)*.

Il dottor CARUNCHIO risponde ai quesiti posti.

Il presidente BAGNAI conclude la procedura informativa in titolo. Comunica inoltre che la documentazione acquisita nell'ambito dell'audizione sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

ISTRUZIONE (7ª)

Mercoledì 12 settembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 5

Presidenza del Presidente
PITTONI

Orario: dalle ore 13,40 alle ore 14,05

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

11ª Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

La seduta inizia alle ore 14,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PITTONI riferisce gli esiti della riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa, nella quale si è convenuto di svolgere un'audizione informale di un rappresentante della Corte dei conti sulla recente relazione della Corte stessa sulla gestione delle Fondazioni lirico-sinfoniche.

Si è inoltre convenuto di richiedere l'attivazione del circuito audiovisivo per le audizioni informali del Direttore Generale del Grande Progetto

Pompei, del Commissario straordinario per le Fondazioni lirico-sinfoniche, per quella del rappresentante della Corte dei conti di cui ha appena riferito, nonché per quelle aventi a oggetto il *bonus* cultura.

La senatrice Iori ha proposto di svolgere un'indagine conoscitiva volta a ridefinire profili e ambiti occupazionali delle figure di educatori; si è convenuto che tale proposta sarà posta all'ordine del giorno di una delle prossime sedute della Commissione.

Quanto all'attività legislativa, i Gruppi sono stati invitati a segnalare i disegni di legge il cui *iter* si chiede di avviare in via prioritaria.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE informa che sono stati assegnati alla Commissione, in sede consultiva su atti del Governo, la proposta di nomina del signor Roberto Andò a componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia (nomina n. 6) e lo schema di Decreto ministeriale recante l'elenco delle proposte di istituzione e finanziamento di Comitati nazionali e di Edizioni nazionali per l'anno 2018 (atto del Governo n. 44). I termini per l'espressione dei pareri sono, rispettivamente, il 1º e l'11 ottobre.

Segnala inoltre che la prossima settimana il Senato esaminerà le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge di conversione del decreto-legge in materia di proroga termini, già inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea per la prossima settimana. Avverte quindi che la Commissione sarà convocata per poter rendere il suo parere sul disegno di legge n. 717-B, ove assegnato.

La Commissione prende atto.

PER IL DEFERIMENTO DI UN AFFARE ASSEGNATO IN MATERIA DI FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO (FUS)

Il presidente PITTONI comunica che nella riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa si è convenuto di richiedere il deferimento di un affare assegnato in materia di fondo unico per lo spettacolo (FUS).

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,35.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledì 12 settembre 2018

Plenaria

14ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Dell'Orco.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REDIGENTE

(766) ***Deputato Giorgia MELONI ed altri. – Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi,*** approvato dalla Camera dei deputati

(406) ***BERTACCO ed altri. – Introduzione dell'obbligo di un dispositivo acustico e luminoso collegato ai sistemi di ritenuta per bambini previsti dal comma 1 dell'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285***

(415) ***Maria Alessandra GALLONE ed altri. – Modifica all'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di applicazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini a bordo dei veicoli***

(557) ***NENCINI. – Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per garantire l'incolumità dei ciclisti, degli automobilisti e dei minori***

(767) ***Loredana DE PETRIS. – Modifica all'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di applicazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini a bordo dei veicoli***

(Discussione congiunta e rinvio)

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Regolamento, della procedura verrà redatto resoconto stenografico.

Il senatore RUSPANDINI *(FdI)* illustra i disegni di legge, soffermandosi sui drammatici fatti che hanno reso necessario un intervento normativo atto ad evitare che altri bambini possano essere dimenticati in auto.

Il senatore DESSÌ *(M5S)* svolge la propria relazione, dando conto nel dettaglio dell'articolato del disegno di legge trasmesso dalla Camera.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Interviene il senatore DE FALCO *(M5S)*, domandando che cosa accada se, alla scadenza del 1 luglio 2019, non sia ancora stato approvato il decreto ministeriale previsto dal disegno di legge n. 766.

Il senatore D'ARIENZO *(PD)*, nel condividere le finalità del provvedimento, si associa al senatore DE FALCO. Rileva poi una incongruenza tra la previsione di agevolazioni fiscali e la clausola di invarianza finanziaria, nonché la necessità di rafforzare l'apparato sanzionatorio.

La senatrice GALLONE *(FI-BP)*, esprimendo soddisfazione per l'approvazione trasversale alla Camera, ritiene che il provvedimento rappresenti una norma di civiltà e che perciò le sanzioni ivi previste vadano rafforzate.

La senatrice DE PETRIS *(Misto-LeU)* riconosce che sia inevitabile un decreto ministeriale attuativo. Si domanda poi se non fosse stato possibile far rientrare il caso di specie in agevolazioni fiscali esistenti.

Interviene il sottosegretario DELL'ORCO, precisando che si tratta di provvedimenti di iniziativa parlamentare. I tempi per l'applicazione delle norme sono tuttavia necessari per permettere ai produttori di immettere sul mercato i dispositivi in numero sufficiente. Sul reperimento delle risorse per le agevolazioni vi è un preciso impegno del ministro Toninelli.

PERGREFFI *(L-SP-PSd'Az)* chiede se tra i dispositivi previsti siano incluse anche applicazioni basate sul rilevamento del peso, da applicare ai seggiolini esistenti.

Il relatore DESSÌ *(M5S)* rende noto che i produttori auditi informalmente alla Camera hanno chiesto di essere sentiti anche al Senato.

I senatori Maria Alessandra GALLONE *(FI-BP)* e SANTILLO *(M5S)* si dichiarano favorevoli alle audizioni.

Il senatore D'ARIENZO *(PD)* chiede se le norme si applicheranno solo ai seggiolini nuovi o anche a quelli in uso.

Il sottosegretario DELL'ORCO precisa che saranno individuate tutte le soluzioni tecniche idonee, anche da applicare ai seggiolini esistenti.

Il senatore NENCINI *(Misto-PSI)* concorda con l'approccio del rappresentante del Governo.

Il senatore CAMPARI *(L-SP-PSd'Az)* manifesta il proprio favore per il provvedimento e condivide l'opportunità di svolgere audizioni.

La senatrice PERGREFFI *(L-SP-PSd'Az)* ritiene che le audizioni dovrebbero integrare e non meramente replicare quelle svolte dalla Camera.

Il PRESIDENTE dichiara che verificherà la possibilità di svolgere audizioni in tempi ristretti, acquisendo nel frattempo, per economia procedimentale, il materiale delle audizioni effettuate presso la Camera.

Propone di adottare come testo base per l'esame quello del disegno di legge n. 766, approvato dalla Camera all'unanimità.

La Commissione conviene.

Propone poi di fissare come termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno venerdì 14 settembre alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

Plenaria

15ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
COLTORTI

La seduta inizia alle ore 15,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che, sulla base dell'esame svoltosi nella seduta antimeridiana, potrà tenersi un breve ciclo di audizioni, di soggetti diversi da quelli già ascoltati dalla Camera, sui disegni di legge n. 766 e connessi, martedì 18 settembre. Invita a tal fine i gruppi a far pervenire le loro eventuali richieste entro la giornata di domani. Comunica inoltre di

aver inviato a tutti i Commissari la documentazione relativa alle audizioni svolte presso la Commissione Trasporti della Camera il 1º agosto scorso.

Il senatore ASTORRE *(PD)*, alla luce del voto svoltosi oggi presso il Parlamento europeo, chiede che la Commissione, per le parti di propria competenza, svolga un approfondimento sulla prospettata disciplina della tutela del diritto d'autore in rete.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 (COM(2018) 438 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Il relatore SANTILLO *(M5S)* illustra la proposta di regolamento in esame, composta da 28 articoli e un Allegato, che è finalizzata a ridefinire, all'interno del quadro finanziario complessivo pluriennale europeo, la base giuridica e finanziaria, per il periodo 2021-2027, del cosiddetto «meccanismo per collegare l'Europa». Si tratta del programma istituito con il regolamento (UE) n. 1316/2013 per sostenere gli investimenti destinati alle infrastrutture prioritarie dell'Unione europea nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia, stabilendo le condizioni, i metodi e le procedure per la concessione di un contributo finanziario dell'Unione.

Questo atto dell'Unione europea è assegnato alla Commissione ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento del Senato, affinché essa si esprima, nell'ambito della procedura di esame dell'attività preparatoria della legislazione europea (c.d. «fase ascendente»), mediante l'approvazione di un'apposita risoluzione concernente i profili di merito del provvedimento, previa acquisizione delle osservazioni delle Commissioni 10ª e 14ª. In seguito alle modifiche apportate nel dicembre scorso al Regolamento del Senato, la valutazione dei profili inerenti al rispetto dei principi della proporzionalità e della sussidiarietà è rimesso alla competenza esclusiva della 14ª Commissione. L'atto in esame, peraltro, figura tra quelli segnalati dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012.

L'esperienza acquisita in questi anni nonché la valutazione di metà periodo del regolamento attualmente in vigore hanno reso opportuno procedere ad una revisione del programma, la cui finalità complessiva resta quella di accelerare gli investimenti nel campo delle reti transeuropee, al fine di dotare l'Unione di infrastrutture moderne e di elevata efficienza che contribuiscano all'interconnessione e all'integrazione di tutte le regioni nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia, sfruttando appieno le sinergie tra tali settori e promuovendo, in particolare, la cooperazione transfrontaliera.

Con riferimento ai trasporti, rimangono validi gli orientamenti per la rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) definiti nel regolamento n. 1315/2013, che attualmente non è oggetto di revisione. In generale, quindi, il meccanismo per collegare l'Europa continua quindi a contribuire alla realizzazione, entro il 2030, di un'unica rete transeuropea completa, integrata e multimodale tra trasporto terrestre, marittimo e aereo, che comprenda e colleghi tutti gli Stati membri dell'UE, in maniera intermodale ed interoperabile (rete centrale TEN-T), al fine di giungere alla creazione, entro il 2050, di uno spazio unico europeo dei trasporti basato su un sistema competitivo ed efficiente (rete globale TEN-T).

Nell'ambito di tali finalità generali, la proposta definisce inoltre gli obiettivi specifici con riferimento sia al settore dei trasporti che dell'energia e del digitale.

La somma stanziata per il periodo 2021-2027 ammonta complessivamente a 42,265 miliardi di euro, suddivisi in 30,6 miliardi per il settore dei trasporti; 8,65 miliardi per il settore dell'energia e fino a 3 miliardi per il settore digitale.

L'importo stanziato per i trasporti comprende 12,83 miliardi per investimenti strategici europei; 11,285 miliardi vengono trasferiti dal Fondo di coesione e destinati ad essere spesi esclusivamente negli Stati membri ammissibili ai finanziamenti del medesimo Fondo; 6,5 miliardi sono finalizzati al sostegno della mobilità militare.

Si stabilisce che il programma venga attuato dalla Commissione in regime di gestione diretta, mediante la concessione di finanziamenti, sovvenzioni e appalti. Possono inoltre essere ammesse operazioni di finanziamento misto.

La Relazione sul progetto di regolamento, predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e inviata in Parlamento ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012, nell'evidenziare come l'Italia accolga con favore l'utilizzo di strumenti finanziari innovativi, capaci di massimizzare l'effetto leva dei finanziamenti pubblici e privati, sottolinea come rimanga fondamentale per gli interessi nazionali la conservazione dei finanziamenti a fondo perduto. Sottolinea inoltre l'opportunità di fissare un tetto agli strumenti finanziari.

È poi indicato un elenco piuttosto dettagliato delle azioni ammissibili all'assistenza finanziaria dell'Unione, suddiviso per i tre settori di intervento.

Con specifico riferimento ai trasporti, sono indicate le azioni finalizzate sia alla realizzazione di reti efficienti e interconnesse, sia al raggiungimento di una mobilità intelligente, sostenibile, inclusiva e sicura, sia all'adeguamento dell'infrastruttura dei trasporti della rete TEN-T alle esigenze della mobilità militare per permetterne l'uso sia civile che militare.

Tra le azioni per la realizzazione di reti efficienti e interconnesse ammissibili a finanziamento figurano, oltre che quelle volte al completamento della rete centrale TEN-T come definita dal regolamento (UE) n. 1315/2013, anche le azioni per la realizzazione di collegamenti transfron-

talieri della rete globale e, in particolare, delle sezioni indicate nella parte III dell'Allegato alla proposta.

Nella Relazione del MIT si evidenzia come, con la proposta di regolamento, di fatto risultino ammissibili a finanziamento nel settore dei trasporti i progetti sulla rete globale solo se transfrontalieri o collegati alla rete centrale: pur comprendendo l'intento di concentrare le risorse sulle reti e i corridoi prioritari, secondo il MIT sarebbe opportuno mantenere una più ampia possibilità di finanziamento degli interventi sulla rete globale, data l'estensione che essa riveste per l'Italia.

Con riferimento alle azioni per la mobilità militare, il MIT osserva poi l'opportunità di integrarne i criteri di ammissibilità all'assistenza finanziaria.

Si prevede che vengano incentivate le azioni che prevedono sinergie tra i tre settori di intervento.

La Relazione sul provvedimento inviata alle Camere dal Ministero dello sviluppo economico in relazione al settore dell'energia lamenta l'inclusione delle azioni volte ad incentivare le infrastrutture per lo sviluppo della mobilità sostenibile nel solo settore dei trasporti nonché l'assenza nel testo di alcun riferimento alla realizzazione di infrastrutture per la distribuzione dei combustibili alternativi per il trasporto, prevista dalla direttiva europea n. 94/2014 recepita in Italia con il decreto legislativo n. 257 del 2016. Si tratta di interventi intersettoriali, che dovrebbero essere indicati esplicitamente.

Oltre a definire i soggetti giuridici idonei all'ammissione al programma, la proposta individua quindi una serie dettagliata di criteri per l'attribuzione delle sovvenzioni, fissa le percentuali massime di cofinanziamento dei progetti per ciascun settore e definisce i costi ammissibili.

La Relazione del MIT giudica il nuovo quadro dei criteri di selezione dei progetti più completo ed esaustivo del precedente, evidenziando tuttavia la maggiore complessità derivante dall'individuazione di un numero eccessivo di parametri e variabili. Quanto alle percentuali di finanziamento dei lavori, in essa si ritiene che l'assenza di indicazioni circa la base minima erogabile potrebbe creare incertezza per i promotori dei progetti.

Ulteriori disposizioni contenute nella proposta prevedono la possibilità di combinare le sovvenzioni previste dal «meccanismo» con altre fonti di finanziamento, anche nell'ambito di ulteriori programmi dell'Unione. Dettano inoltre le condizioni in base alle quali può essere disposta la riduzione o la soppressione delle agevolazioni.

Nella Relazione del MIT si ritiene necessario un intervento correttivo in fase negoziale in relazione alla riduzione ad un anno (rispetto ai due attualmente previsti) del termine entro cui deve essere avviata l'azione, rispetto alla data di inizio fissata nella convenzione, per non essere soggetta a riduzione o revoca della sovvenzione. Con riferimento invece all'articolo 18 della proposta, nella Relazione del MIT si evidenzia che per i finanziamenti nell'ambito di più programmi, oltre alla coerenza delle rispettive finalità, occorrerebbe valutare anche la congruenza dei costi eleggibili.

È quindi disciplinata l'adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione, e sono previsti il monitoraggio e la valutazione di quanto realizzato.

Gli ultimi articoli riguardano la procedura di comitato, gli atti delegati e gli obblighi di informazione sul programma.

Le disposizioni transitorie, nell'abrogare il regolamento (UE) n. 1316/2013, chiariscono che ciò non pregiudica il proseguimento o la modifica, fino alla loro chiusura, delle azioni avviate ai sensi di tale regolamento.

L'Allegato alla proposta contiene una Parte I nella quale sono individuati gli indicatori da utilizzare per il monitoraggio del programma.

La Parte II fissa le percentuali di ripartizione delle risorse di bilancio stanziate per il settore dei trasporti (con esclusione di quelle finalizzate alla mobilità militare).

Nella Parte III è ridefinito, rispetto a quanto indicato nel regolamento (UE) n. 1316/2013, l'allineamento dei corridoi della rete centrale, con la lista delle sezioni individuate in via preliminare per ciascuno di essi. È inoltre riportato un elenco indicativo delle sezioni transfrontaliere della rete globale.

Per quanto riguarda l'Italia, che continua ad essere interessata da quattro corridoi della rete centrale, con riferimento al corridoio Baltico-Adriatico, la tratta Udine-Ravenna è stata prolungata fino ad Ancona e tra i collegamenti ferroviari transfrontalieri delle sezioni individuate in via preliminare figura la tratta Trieste-Divaèa, peraltro già inclusa nelle sezioni del corridoio Mediterraneo.

Nel corridoio Mediterraneo sono poi state inserite le tratte relative alla Milano-Bologna e alla Genova-Ventimiglia. Tra i collegamenti mancanti di tale corridoio figura quello relativo alle vie navigabili interne tra Milano-Cremona-Mantova-Porto Levante/Venezia – Ravenna/Trieste. Occorrerebbe verificare le implicazioni di tale inserimento sulle condizioni e i requisiti per la navigazione nelle acque interne, anche alla luce dello schema di decreto legislativo recentemente esaminato dalla Commissione.

Le Parti IV e V sono infine rispettivamente dedicate all'individuazione dei progetti transfrontalieri nel campo dell'energia rinnovabile e ai progetti di interesse comune, individuati in via preliminare, riguardanti la connettività digitale.

Il relatore propone di programmare un ciclo di audizioni informali.

Il senatore D'ARIENZO *(PD)* chiede di poter disporre del testo della relazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti citata dal relatore.

Il PRESIDENTE, accogliendo la richiesta del senatore, informa che tali documenti sono pubblicati nella scheda dell'atto, nella sezione «Progetti dell'Unione europea» del sito internet del Senato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la *governance* dell'infrastruttura ferroviaria (n. 40)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Esame e rinvio)

La relatrice FAGGI *(L-SP-PSd'Az)* evidenzia preliminarmente che, poiché il provvedimento apporta numerose novelle al vigente decreto legislativo n. 112 del 2015, si dimostra particolarmente utile una lettura dell'articolato attraverso il testo a fronte allegato al Dossier di documentazione. Chiede che la Commissione possa prevedere fin d'ora un ciclo di audizioni informali, nel corso della prossima settimana, per permettere ai componenti delle Commissioni consultate di disporre degli elementi per esprimersi nei termini fissati.

Interviene incidentalmente la senatrice RICCIARDI *(M5S)* per informare del proprio ruolo di relatore del provvedimento nella 14ª Commissione, di cui fa parte.

Il senatore MARGIOTTA *(PD)* ricorda che nell'Ufficio di Presidenza di ieri era stato convenuto di audire l'Autorità di regolazione dei trasporti.

La relatrice FAGGI *(L-SP-PSd'Az)* illustra lo schema di decreto legislativo in esame, che è stato predisposto sulla base della delega contenuta nella legge n. 163 del 2017 (legge di delegazione europea 2016-2017) e che recepisce nell'ordinamento interno la direttiva (UE) 2016/2370, che ha modificato la precedente direttiva 2012/34/UE in relazione alla *governance* dell'infrastruttura ferroviaria e all'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri. Insieme ai due regolamenti (UE) 2337/2016 e (UE) 2338/2016, che riguardano, rispettivamente, la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie e i servizi di trasporto di passeggeri, tale direttiva costituisce il cosiddetto «pilastro politico» – volto ad incidere sull'assetto del comparto – del «quarto pacchetto ferroviario», cioè dell'insieme di misure elaborate a livello europeo a partire dal 2013 ai fini del completamento dello spazio ferroviario unico.

In linea con le previsioni europee, i campi di intervento dello schema in esame sono sostanzialmente due: da un lato vengono introdotte norme per aumentare l'indipendenza del gestore dell'infrastruttura, assicurare la parità di accesso, promuovere il coordinamento tra il gestore e gli operatori ferroviari e la cooperazione transfrontaliera tra gestori; dall'altro è rafforzata l'apertura del mercato ferroviario, con specifico riferimento alla possibilità di accesso ai servizi di trasporto di passeggeri per tutte le imprese ferroviarie, a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, con l'unico limite dell'eventuale compromissione dell'equilibrio economico di

un contratto di servizio in essere. Viene inoltre superata la distinzione tra licenza europea e licenza nazionale ed è ampliato ulteriormente il diritto di accesso ai servizi di trasporto passeggeri ad alta velocità.

Lo schema in esame, che consta di 20 articoli, procede mediante novelle al decreto legislativo n. 112 del 2015, con il quale è stata data attuazione alla precedente direttiva 2012/34/UE. La Relazione di accompagnamento, nell'illustrare le modifiche introdotte, specifica a quali disposizioni della direttiva in corso di recepimento si debba fare riferimento, dando conto delle motivazioni in base alle quali alcune di esse non sono state accolte.

L'articolo 1 dello schema apporta limitate modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo n. 112, senza di fatto alterare l'oggetto e l'ambito di applicazione della disciplina.

L'articolo 2 incide sull'articolo 3 del decreto n. 112, integrando le definizioni ai nuovi contenuti della normativa. Con riferimento alla nuova definizione di impresa a integrazione verticale, viene specificato che il gestore dell'infrastruttura e l'impresa ferroviaria, qualora siano pienamente indipendenti l'uno dall'altra ma entrambi controllati direttamente dallo Stato senza un'entità intermedia, non sono considerati un'impresa ad integrazione verticale.

Con l'articolo 3 viene modificato l'articolo 6 del decreto n. 112 che, nel regolare l'accesso e l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, aveva previsto che, per lo svolgimento dei servizi di trasporto ferroviario svolti esclusivamente sul territorio nazionale, alle imprese ferroviarie fosse richiesta la licenza nazionale, quale titolo autorizzatorio diverso rispetto alla licenza valida su tutto il territorio dell'Unione europea. Con il recepimento della direttiva, che estende il diritto di accesso all'infrastruttura a tutte le imprese dell'Unione europea anche per l'esercizio dei servizi ferroviari nazionali di passeggeri, tale distinzione viene meno, con la conseguente soppressione delle previgenti previsioni legislative.

Sempre in relazione alla regolamentazione della licenza, gli articoli 4 e 6 apportano modifiche di coordinamento, rispettivamente, agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 112. L'articolo 5 aggiunge invece, tra i requisiti di onorabilità indicati dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 112 per il rilascio della licenza, quello relativo al non aver riportato sentenza definitiva di condanna per illeciti penali gravi connessi a obblighi derivanti da contratti collettivi vincolanti in conformità del diritto nazionale.

L'articolo 7 sostituisce integralmente l'articolo 11 del decreto legislativo n. 112, per rafforzare l'indipendenza del gestore dell'infrastruttura.

Si dispone che il gestore dell'infrastruttura sia un'entità giuridicamente distinta da qualsiasi impresa ferroviaria e, nelle imprese a integrazione verticale, da qualsiasi altra entità giuridica all'interno dell'impresa.

Viene introdotto il principio della responsabilità del gestore anche per l'esercizio e lo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria ed è rafforzato il principio dell'affidamento esclusivo al gestore delle decisioni in materia di funzioni essenziali, relative all'assegnazione delle tracce ferroviarie e

all'imposizione di canoni, con la previsione che nessuna entità giuridica all'interno di un'impresa a integrazione verticale possa esercitare un'influenza determinante sulle tale tipologia di decisioni.

Ulteriori disposizioni sono finalizzate a garantire l'indipendenza nella gestione delle nomine e delle rimozioni dei responsabili delle funzioni essenziali nonché l'assenza di conflitti di interesse e di incompatibilità, anche con riferimento ai membri del consiglio di amministrazione del gestore.

Sulla disciplina del gestore dell'infrastruttura incide anche l'articolo 8 dello schema, con l'inserimento di cinque nuovi articoli (da 11-*bis* a 11-*sexies)* nel decreto legislativo n. 112.

In particolare, viene affermato il principio dell'imparzialità del gestore rispetto alla gestione del traffico e alla programmazione della manutenzione e sono introdotti obblighi di informazione trasparente e non discriminatoria alle imprese ferroviarie, sia in occasione di interruzioni programmate e non programmate della circolazione che in relazione alla realizzazione di lavori di grande manutenzione o rinnovo dell'infrastruttura (articolo 11-*bis)*.

Viene regolata la facoltà per il gestore di delegare le proprie funzioni ad altro soggetto; si prevede che possano essere conclusi accordi a vantaggio dell'utenza con una o più imprese ferroviarie, sotto il controllo dell'organismo di regolazione (articolo 11-*ter)*.

Sono poi dettagliatamente disciplinati i nuovi obblighi in materia di trasparenza finanziaria, stabilendo, tra l'altro, che il gestore possa utilizzare le entrate derivanti dalla gestione della rete comportanti fondi pubblici soltanto per finanziare la propria attività. In linea generale, sono vietati i trasferimenti finanziari tra il gestore e le imprese ferroviarie e, nelle imprese ad integrazione verticale, tra il gestore e qualsiasi entità giuridica dell'impresa integrata, qualora tali trasferimenti possano generare distorsioni della concorrenza, specialmente in seguito a sussidi incrociati. Ai rapporti finanziari nell'ambito delle imprese a integrazione verticale sono comunque dedicate diverse disposizioni (articolo 11-*quater)*.

Gli ulteriori articoli introdotti riguardano la definizione di meccanismi di coordinamento da parte del gestore per la consultazione delle imprese ferroviarie (articolo 11-*quinquies)* e la partecipazione del gestore dell'infrastruttura nazionale alla rete dei gestori europei (articolo 11-*sexies)*.

L'articolo 9 dello schema novella l'articolo 12 del decreto n. 112, relativo alle condizioni di accesso all'infrastruttura ferroviaria.

Allo scopo di dare attuazione alle previsioni della direttiva in materia di apertura del mercato, viene eliminata la distinzione tra trasporto nazionale e internazionale di passeggeri. Si stabilisce quindi che alle imprese ferroviarie è concesso, a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti, il diritto di accesso all'infrastruttura ferroviaria che rientra nell'ambito di applicazione del decreto per l'esercizio dei servizi di trasporto ferroviario di passeggeri.

Eventuali limitazioni allo svolgimento di servizi ferroviari potranno essere introdotte dall'organismo di regolazione solo in presenza di contratti di servizio che coprano lo stesso percorso o un percorso alternativo, qualora si accerti che l'esercizio del diritto di accesso all'infrastruttura possa compromettere l'equilibrio economico del contratto. Ulteriori disposizioni disciplinano la procedura di analisi, valutazione e decisione da parte dell'organismo di regolazione.

L'articolo 10 dello schema inserisce nel decreto legislativo n. 112 il nuovo articolo 12-*bis*, nel quale si afferma che l'esercizio del diritto di accesso all'infrastruttura per lo svolgimento di servizi di trasporto di passeggeri ad alta velocità può essere soggetto solo ai requisiti stabiliti dall'organismo di regolazione, nei casi di compromissione dell'equilibrio economico di un contratto di servizio in essere.

L'articolo 11 introduce poi il nuovo articolo 13-*bis*, che disciplina il sistema comune di informazione e di emissione di biglietti cumulativi. La possibilità di prenotazioni e di vendita integrata di biglietti riguarda i servizi di trasporto passeggeri che si svolgono a condizioni di mercato e non sono soggetti a contribuzione pubblica. La definizione delle modalità per l'istituzione del nuovo sistema di biglietteria, nonché per la ripartizione dei costi tra gli operatori, è rimessa ad un successivo decreto ministeriale

Con un successivo decreto ministeriale verranno inoltre individuate le modalità per l'estensione del sistema di biglietteria integrata ad ulteriori tipologie di servizi di trasporto.

L'articolo 12 modifica l'articolo 18 del decreto n. 112 per aggiornare i riferimenti in materia di differenziazione dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura al regolamento europeo n. 2016/919.

L'articolo 13 novella l'articolo 24 del decreto n. 112 adeguando la disciplina sulla richiesta di tracce orarie alle nuove condizioni di apertura dei servizi di trasporto di passeggeri delineate dal provvedimento in esame.

L'articolo 14 contiene una modifica di coordinamento all'articolo 28 del decreto n. 112, mentre l'articolo 15 inserisce all'articolo 35 la possibilità che l'organismo di regolazione imponga al gestore di fornire le informazioni sulle eventuali indisponibilità di capacità di infrastruttura a causa di lavori di manutenzione non programmata.

Con l'articolo 16 viene modificato l'articolo 36 del decreto legislativo n. 112 al fine di rafforzare la cooperazione tra i gestori dell'infrastruttura nel caso di perturbazioni della circolazione dei treni con impatto sul traffico transfrontaliero. Alle imprese ferroviarie è inoltre fatto obbligo di predisporre piani di emergenza e di trasmetterli al gestore per fini di coordinamento e di assistenza ai passeggeri nel caso di grave interruzione del servizio.

L'articolo 17 interviene sulle disposizioni dell'articolo 37, che disciplinano l'organismo di regolazione, in relazione alle nuove competenze attribuite. Tra le materie per le quali, in caso di vertenze, è possibile rivolgersi all'organismo di regolazione vengono quindi incluse la gestione del traffico, la programmazione delle attività di manutenzione e il rispetto dei

requisiti, compresi quelli riguardanti i conflitti di interessi. Viene inoltre inserito, tra i settori oggetto di monitoraggio ai fini della concorrenza sul mercato dei servizi ferroviari, il riferimento al trasporto ad alta velocità. Sono poi rafforzati i poteri di controllo sulla separazione contabile e sulla trasparenza finanziaria del gestore e delle imprese ferroviarie.

L'articolo 18 integra l'articolo 38 per rafforzare la cooperazione tra gli organismi di regolazione dei diversi Stati.

L'articolo 19 contiene la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 20 introduce le disposizioni transitorie.

Il termine per l'espressione del parere al Governo, da parte della 8ª Commissione, è fissato al prossimo 3 ottobre, previa acquisizione, entro il 23 settembre, delle osservazioni delle Commissioni 5ª e 14ª.

Il PRESIDENTE rileva che sull'atto in esame potrebbero essere sentiti, oltre l'Autorità di regolazione dei trasporti, Ferrovie dello Stato con RFI e Trenitalia, nonché NTV.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alla ore 15,40.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledì 12 settembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 16

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 16,50

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI FEDERPESCA (Federazione nazionale delle imprese della pesca), FEDERCOOPESCA, A.G.C.I. AGRITAL Pesca, LEGACOOP AGROALIMENTARE, ANAPI-PESCA (Associazione Nazionale piccoli imprenditori della pesca) e ASSOITTICA ITALIA (Associazione Nazionale delle Aziende Ittiche) SULLE PROBLEMATICHE DEL SETTORE AGRICOLO, AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 17

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 16,50 alle ore 17

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

Mercoledì 12 settembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 7

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,30

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI ELETTRICITÀ FUTURA E DI RAPPRESENTANTI DEL COORDINAMENTO FREE NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 59 (SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE MEDIANTE L'IMPIEGO DI SISTEMI DI GENERAZIONE, ACCUMULO E AUTOCONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 8

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 14 alle ore 16,15

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI CONFINDUSTRIA, DI RAPPRESENTANTI DI LEGAMBIENTE, DI RAPPRESENTANTI DEL WWF, DI RAPPRESENTANTI DI GREENPEACE E DI RAPPRESENTANTI DI UTILITALIA NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 59 (SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE MEDIANTE L'IMPIEGO DI SISTEMI DI GENERAZIONE, ACCUMULO E AUTOCONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA)

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledì 12 settembre 2018

Plenaria

26ª Seduta

Presidenza della Presidente
CATALFO

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia (n. 35)
(Osservazioni alle Commissioni 1ª e 4ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice PIZZOL *(L-SP-PSd'Az)*, premesso che sono ancora in corso presso le Commissioni di merito le audizioni sull'Atto, propone nel frattempo di procedere all'espressione di osservazioni non ostative, per quanto di competenza.

Il senatore FLORIS *(FI-BP)* ritiene opportuno attendere la conclusione delle audizioni prima di procedere alla formulazione delle osservazioni. Sottolinea peraltro che l'attuazione della riforma cui l'Atto dà corso è condizionata alla disponibilità di stanziamenti, e dunque è direttamente connessa ai contenuti della manovra di bilancio.

Anche il senatore PATRIARCA *(PD)* fa presente la complessità dei temi di cui all'Atto in esame e l'opportunità di attendere la conclusione delle audizioni in corso di svolgimento presso le Commissioni di merito. Sottolinea altresì l'esigenza di confrontarsi su una proposta di osservazioni che tenga conto di quanto emerso in sede di audizioni, evidenziando che la paternità dell'Atto appartiene al precedente Governo.

La presidente CATALFO accede alla richiesta di rinvio, al fine di consentire un'adeguata riflessione sugli elementi emersi nel corso delle audizioni. Fa tuttavia notare che il termine a disposizione è già decorso da tempo e che la Commissione lavoro dovrà dunque esprimersi non oltre i primi giorni della prossima settimana, affinché le osservazioni possano pervenire in tempo utile.

Il senatore LAUS *(PD)* interloquisce brevemente per precisare che la richiesta di rinvio, lungi dall'essere mossa da intenti dilatori, ha l'obiettivo di consentire la formulazione di osservazioni adeguatamente argomentate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (n. 36)

(Osservazioni alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore FLORIS *(FI-BP)*, premesso che lo schema è stato predisposto dal precedente Esecutivo, sottolinea l'importanza di acquisire gli elementi rivenienti dalle audizioni che si stanno svolgendo dinanzi alla Commissione affari costituzionali, competente nel merito, nonché la posizione del Governo in carica. Ritiene pertanto opportuno rinviare l'espressione delle osservazioni, pur evidenziando, nel merito, che il riordino delle funzioni e dei compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco andrà valutato alla luce degli stanziamenti che verranno disposti dalla manovra di bilancio.

Anche il senatore PATRIARCA *(PD)* sottolinea che l'adozione del decreto in esame mette capo al precedente Esecutivo; la sua parte resta dunque in attesa di comprendere quale sia l'orientamento dell'attuale maggioranza. Concorda inoltre sull'opportunità di approfondire con la dovuta attenzione i profili emersi nel corso delle audizioni in Commissione di merito, ancora in corso di svolgimento.

Il senatore PUGLIA *(M5S)* esprime il convincimento che l'Esecutivo in carica saprà far confluire nel testo anche quegli eventuali suggerimenti migliorativi che potranno emergere nel corso delle audizioni. Quanto agli stanziamenti, da disporre nella sessione di bilancio, giudica opportuno che vengano destinati prioritariamente ai servizi di carattere operativo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità europea del lavoro (COM(2018) 131 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del documento dell'Unione europea e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore PUGLIA *(M5S)* ribadisce l'impegno, assunto nella seduta precedente, di predisporre una bozza di risoluzione, da far circolare anticipatamente tra i componenti, al fine di pervenire alla massima condivisione possibile sul testo. Nelle prossime ore procederà in tal senso.

La presidente CATALFO prende atto con soddisfazione di tale intendimento e rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore PATRIARCA *(PD)* sollecita lo svolgimento dell'interrogazione 3-00185, a firma del senatore D'Arienzo ed altri, sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari. Ribadisce inoltre la richiesta di convocare l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi, ai fini della programmazione futura dei lavori della Commissione.

La presidente CATALFO annuncia che nella prossima settimana procederà alla convocazione dell'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi. Prende altresì atto della sollecitazione dell'atto di sindacato ispettivo, la cui urgenza sarà segnalata al Governo.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La presidente CATALFO avverte che, avendo il senatore Laus preannunciato la trasformazione della sua interrogazione 3-00045 in interrogazione a risposta scritta, la seduta della Commissione prevista per domani alle ore 9 ed avente ad oggetto unicamente la risposta a tale atto di sindacato ispettivo non avrà più luogo.

Prende atto alla Commissione.

La seduta termina alle ore 15,30.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledì 12 settembre 2018

Plenaria

9ª Seduta

Presidenza del Presidente
SILERI

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario (n. 39)
(Osservazioni alla 2ª Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame, allo scopo di consentire un approfondimento del testo anche alla luce del parere reso dal Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE avverte che il seguito e la conclusione dell'esame avranno luogo nella giornata di martedì 18 settembre.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,05.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 11

Presidenza del Presidente
SILERI

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledì 12 settembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 7

Presidenza della Presidente
MORONESE

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 15,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

12ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REDIGENTE

(149) ***DE POLI e CASINI. – Disposizioni per favorire la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle isole minori***

(497) ***Vilma MORONESE ed altri. – Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori***

(757) ***BRIZIARELLI ed altri. – Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine e lacustri***

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta del disegni di legge, sospesa nella seduta di ieri.

La presidente MORONESE comunica alla Commissione che le è stata preannunciata, in via informale, la possibilità di una prossima calendarizzazione in Assemblea della discussione dei disegni di legge in titolo, già a partire dall'ultima settimana di settembre.

Dopo brevi interventi dei senatori BRIZIARELLI *(L-SP-PSd'Az)* e FERRAZZI *(PD)*, nonché del relatore MANTERO *(M5S)*, la PRESIDENTE decide di sospendere la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,45 riprende alle ore 16,20.

Il relatore MANTERO *(M5S)* ritiene che, vista la possibilità di una prossima calendarizzazione in Assemblea e al fine di consentire alla Commissione un esame adeguato delle problematiche oggetto dei disegni di legge in titolo, tenendo conto anche dell'esigenza di acquisire i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva, sia necessario individuare fin da oggi il testo base e fissare contestualmente il termine per la presentazione degli emendamenti. Propone pertanto di assumere come testo base il disegno di legge n. 497 – che tra l'altro raccoglie il lavoro svolto dalla Commissione ambiente nella scorsa legislatura sulle tematiche in questione – e di fissare il termine per gli emendamenti riferiti allo stesso a giovedì prossimo, 20 settembre, alle ore 12.

Dopo un breve intervento della presidente MORONESE – che sottolinea come il disegno di legge n. 497 sia, in termini sostanziali, il risultato del lavoro svolto nella scorsa legislatura in un clima di collaborazione fra maggioranza e opposizione e, in particolare, fra il Gruppo del Partito Democratico e il Gruppo del Movimento Cinque Stelle – la Commissione conviene di assumere come testo base il predetto disegno di legge e di fissare il termine per la presentazione dei relativi emendamenti alle ore 12 di giovedì 20 settembre.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledì 12 settembre 2018

Plenaria

18ª Seduta

Presidenza del Presidente
LICHERI

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la governance dell'infrastruttura ferroviaria (n. 40)

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice RICCIARDI *(M5S)*, relatrice, illustra i contenuti dello schema di decreto legislativo n. 40, che recepisce nell'ordinamento interno la direttiva (UE) 2016/2370, relativa alla *governance* dell'infrastruttura ferroviaria e all'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri, ricordando che esso è stato predisposto in forza della delega contenuta nella legge n. 163 del 2017 (legge di delegazione europea 2016-2017).

La direttiva in oggetto rientra tra i provvedimenti adottati a livello europeo, tra il 2013 e il 2016, nell'ambito del «quarto pacchetto ferroviario» il cui obiettivo è quello di favorire la creazione di uno spazio ferroviario unico europeo, completando il processo di progressiva liberalizzazione avviato negli anni 90.

In linea con il proposito della direttiva di sviluppare ulteriormente lo spazio ferroviario unico europeo, lo schema di decreto si incentra su due aree di intervento: da un lato esso rafforza l'indipendenza del gestore dell'infrastruttura ferroviaria, qualora esso sia integrato verticalmente con

un'impresa che offre servizi di trasporto ferroviario, prevedendo specifici criteri per assicurare l'imparzialità e l'indipendenza finanziaria e contabile del gestore; dall'altro viene ampliata l'apertura del mercato ferroviario dei passeggeri sulle tratte nazionali, attraverso il superamento della distinzione tra licenza europea e licenza nazionale. L'unico limite che la direttiva pone alla possibilità di accesso alle reti ferroviarie nazionali è l'esistenza di un contratto di servizio pubblico in relazione al quale l'accesso al mercato di altre imprese ferroviarie sulle medesime tratte cagionerebbe la compromissione dell'equilibrio economico del contratto di servizio stesso.

Lo schema, che consta di 20 articoli, novella il decreto legislativo n. 112 del 2015, con il quale è stata data attuazione alla precedente direttiva 2012/34/UE. La relazione illustrativa che accompagna lo schema di decreto dà anche conto di alcune disposizioni della direttiva che non vengono recepite per la realtà geografica del Paese e la struttura ferroviaria già esistente.

La relatrice raggruppa, quindi, le modiche apportate dal provvedimento in aree tematiche. Per quanto concerne l'indipendenza e l'imparzialità del gestore (articoli 7 e 8), si dispone che il gestore dell'infrastruttura sia un'entità giuridicamente distinta da qualsiasi impresa ferroviaria e, nelle imprese a integrazione verticale, da qualsiasi altra entità giuridica all'interno dell'impresa. Viene, inoltre, introdotto il principio della responsabilità del gestore anche per l'esercizio e lo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria. Si rafforza il principio dell'affidamento esclusivo al gestore delle decisioni in materia di funzioni essenziali, relative all'assegnazione delle tracce ferroviarie e all'imposizione di canoni, con la previsione che nessuna entità giuridica all'interno di un'impresa a integrazione verticale possa esercitare un'influenza determinante su tale tipologia di decisioni. Viene affermato il principio dell'imparzialità del gestore rispetto alla gestione del traffico e alla programmazione della manutenzione e sono introdotti obblighi di informazione trasparente e non discriminatoria alle imprese ferroviarie, sia in occasione di interruzioni programmate e non programmate della circolazione che in relazione alla realizzazione di lavori di grande manutenzione o rinnovo dell'infrastruttura. Viene regolata la facoltà per il gestore di delegare le proprie funzioni ad altro soggetto e si prevede che possano essere conclusi accordi a vantaggio dell'utenza con una o più imprese ferroviarie, sotto il controllo dell'organismo di regolazione. Sono, poi, dettagliatamente disciplinati i nuovi obblighi in materia di trasparenza finanziaria, stabilendo, tra l'altro, il divieto di trasferimenti finanziari tra il gestore e le imprese ferroviarie e, nelle imprese ad integrazione verticale, tra il gestore e qualsiasi entità giuridica dell'impresa integrata, qualora tali trasferimenti possano generare distorsioni

della concorrenza, specialmente in seguito a sussidi incrociati. Vengono istituiti meccanismi di coordinamento da parte del gestore per la consultazione delle imprese ferroviarie e si prevede la partecipazione del gestore dell'infrastruttura nazionale alla rete dei gestori europei. Ulteriori disposizioni sono finalizzate a garantire l'indipendenza nella gestione delle nomine e delle rimozioni dei responsabili delle funzioni essenziali nonché l'assenza di conflitti di interesse e di incompatibilità, anche con riferimento ai membri del consiglio di amministrazione del gestore.

Relativamente all'apertura del mercato ferroviario dei passeggeri sulle tratte nazionali (articolo 9), viene eliminata la distinzione tra trasporto nazionale e internazionale di passeggeri. Si stabilisce quindi che alle imprese ferroviarie è concesso, a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti, il diritto di accesso all'infrastruttura ferroviaria che rientra nell'ambito di applicazione del decreto per l'esercizio dei servizi di trasporto ferroviario di passeggeri. Eventuali limitazioni allo svolgimento di servizi ferroviari potranno essere introdotte dall'organismo di regolazione solo in presenza di contratti di servizio che coprano lo stesso percorso o un percorso alternativo, qualora si accerti che l'esercizio del diritto di accesso all'infrastruttura possa compromettere l'equilibrio economico del contratto.

In merito all'ampliamento del diritto di accesso alle reti per il trasporto di passeggeri ad alta velocità (articolo 10), si afferma che il diritto di accesso a tale infrastruttura può essere soggetto solo ai requisiti stabiliti dall'organismo di regolazione nei casi di compromissione dell'equilibrio economico di un contratto di servizio in essere.

In materia di termini per la richiesta di tracce orarie (articolo 13), si prevede un adeguamento alle nuove condizioni di apertura dei servizi di trasporto di passeggeri delineate dal provvedimento.

Per quanto concerne l'adeguamento delle competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti (articoli 15, 16 e 17), si prevede che questa possa imporre al gestore di fornire le informazioni sulle eventuali indisponibilità di capacità di infrastruttura a causa di lavori di manutenzione non programmata e che possa prescrivere le misure necessarie nell'eventualità di perturbazione alla circolazione dei treni a causa di problemi tecnici o incidenti che vengono adottate dal gestore. Tra le materie per le quali, in caso di vertenze, è possibile rivolgersi all'Autorità vengono incluse la gestione del traffico, la programmazione delle attività di manutenzione e il rispetto dei requisiti, compresi quelli riguardanti i conflitti di interessi. Viene inserito, tra i settori oggetto di monitoraggio ai fini della concorrenza sul mercato dei servizi ferroviari, il riferimento al trasporto ad alta velocità. Infine, sono rafforzati i poteri di controllo sulla separazione contabile e sulla trasparenza finanziaria del gestore e delle imprese ferroviarie.

La relatrice si riserva, quindi, di presentare successivamente uno schema di osservazioni sull'atto in titolo.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasparenza e alla sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare, che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 [sulla legislazione alimentare generale], la direttiva 2001/18/CE [sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati], il regolamento (CE) n. 1829/2003 [sugli alimenti e mangimi geneticamente modificati], il regolamento (CE) n. 1831/2003 [sugli additivi per mangimi], il regolamento (CE) n. 2065/2003 [sugli aromatizzanti di affumicatura], il regolamento (CE) n. 1935/2004 [sui materiali a contatto con gli alimenti], il regolamento (CE) n. 1331/2008 [sulla procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari], il regolamento (CE) n. 1107/2009 [sui prodotti fitosanitari] e il regolamento (UE) 2015/2283 [sui nuovi alimenti] (COM(2018) 179 definitivo)

(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Prosegue l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 1º agosto.

La relatrice GIANNUZZI *(M5S)* si riserva di presentare ulteriori elementi informativi, ad integrazione della sua relazione introduttiva.

La senatrice TESTOR *(FI-BP)* propone di svolgere l'audizione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).

Conviene la senatrice PUCCIARELLI *(L-SP-PSd'Az)*, che suggerisce di coinvolgere anche la 9ª Commissione permanente.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Comunicazioni del Presidente sulla *Task Force* sussidiarietà

Il PRESIDENTE svolge comunicazioni sulla Relazione finale della *Task Force* per la sussidiarietà e la proporzionalità, consegnata il 10 luglio scorso al presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker. Della *Task Force*, presieduta dal vicepresidente Frans Timmermans, hanno fatto parte anche tre membri del Comitato delle regioni e tre membri della COSAC, rappresentativi dei parlamenti nazionali.

Nel novembre 2017 il Presidente aveva invitato la *Task Force* a studiare tre tematiche: come migliorare l'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità nell'attività delle istituzioni e degli organi del-

l'Unione; come migliorare la partecipazione dei parlamenti nazionali e delle autorità regionali e locali nella definizione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione europea; se vi siano dei settori nei quali le competenze potrebbero essere progressivamente riattribuite agli Stati membri.

La *Task Force* si è riunita sette volte ed ha stilato una relazione che presenta nove raccomandazioni accompagnate da misure concrete di attuazione. Le raccomandazioni sono rivolte ai parlamenti nazionali, alle autorità nazionali, regionali e locali, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato europeo delle regioni e alla Commissione europea.

La nuova impostazione si basa su un metodo comune e si sostanzia in una «griglia-tipo» che elenca i controlli per valutare il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità *(raccomandazione 1)*.

Viene raccomandato inoltre di applicare in modo flessibile il termine di 8 settimane che i parlamenti nazionali hanno per presentare i loro pareri su progetti di atti legislativi dell'Unione, e di prendere in considerazione la possibilità di modificare i Trattati per aumentarlo a 12 settimane *(raccomandazioni 2 e 3)*.

È fondamentale che cresca la consapevolezza delle autorità locali e regionali e dei parlamenti nazionali sul processo di adozione delle politiche europee *(raccomandazione 4)*.

Per favorire il loro intervento, si raccomanda che le istituzioni europee diano maggior peso, nell'ambito degli strumenti per la «migliore regolazione» (AIR, VIR, consultazioni), alla valutazione della sussidiarietà e della proporzionalità, nonché agli impatti territoriali delle proposte adottate *(raccomandazioni 5 e 6)*.

Dal proprio canto, le autorità locali e regionali e i parlamenti nazionali dovrebbero ricercare un maggiore interscambio di informazioni per presentare le proprie istanze in modo più efficace *(raccomandazione 7)*.

Questo nuovo paradigma dovrebbe essere applicato all'insieme della normativa vigente dell'Unione europea, nell'ambito del programma REFIT di valutazione successiva degli atti legislativi europei, e a tutte le nuove iniziative politiche *(raccomandazione 8)*.

Secondo il gruppo di lavoro, la nuova Commissione e il nuovo Parlamento europeo dovranno promuovere il riequilibrio dell'attività dell'Ue in alcuni settori a favore dell'attuazione più efficace della normativa vigente piuttosto che della preparazione di nuovi atti legislativi *(raccomandazione 9)*.

Il prossimo novembre, a Bregenz, la presidenza austriaca dell'UE organizzerà una conferenza sulla sussidiarietà che fornirà l'opportunità di approfondire la discussione sulla relazione della *Task Force* e di esaminare come portare avanti le sue raccomandazioni, alla luce del Discorso sullo stato dell'Unione che è stato pronunciato questa mattina.

Il rapporto sarà discusso anche alla prossima COSAC di Vienna. In quella sessione, verrà sostenuta la necessità di continuare nel proficuo dialogo con la Commissione europea, con il Parlamento europeo e con le Assemblee legislative regionali. Per quanto riguarda il coordinamento nel

controllo di sussidiarietà, è opportuno continuare a utilizzare i network dei rappresentanti permanenti a Bruxelles e dell'IPEX.

La Commissione prende atto.

SUL DISCORSO DEL PRESIDENTE JUNCKER SULLO STATO DELL'UNIONE

Il PRESIDENTE, infine, dà conto del discorso sullo stato dell'Unione che il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker ha pronunciato questa mattina dinanzi al Parlamento europeo e avverte che il testo sarà distribuito ai senatori della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,50.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21

€ 4,40